

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Diritti e doveri del richiedente nel contesto della procedura
per il riconoscimento della protezione internazionale**



In collaborazione con



Anno 2025



**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Diritti e doveri del richiedente nel contesto della procedura
per il riconoscimento della protezione internazionale**



In collaborazione con



Anno 2025

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

**DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE NEL CONTESTO
DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

INDICE

1. I Diritti del richiedente

1.1 Diritto a essere informato.....	6
1.2 Diritto di contattare l'UNHCR o altra Organizzazione competente in materia di protezione internazionale	7
1.3 Diritto di rimanere in Italia durante la procedura.....	8
1.4 Diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.....	10
1.5 Diritto di ricevere le comunicazioni relative alla procedura in una lingua comprensibile.	11
1.6 Diritto all'assistenza di un interprete.....	11
1.7 Diritto di farsi assistere a proprie spese da un avvocato.....	11
1.8 La tutela del principio dell'unità familiare.....	12

2. I doveri del richiedente

2.1 Allegare tutti i fatti noti e produrre gli eventuali elementi documentali in suo possesso pertinenti ai fini della domanda.....	14
2.2 Agevolare gli accertamenti previsti dalle norme di pubblica sicurezza.....	15
2.3 Informare l'Autorità competente in ordine ad ogni mutamento di residenza o domicilio...	15
2.4 Cooperare con le autorità competenti in materia di protezione internazionale ai fini dell'accertamento dell'identità.....	16
2.5 Consentire alle autorità competenti in materia di protezione internazionale l'accesso ai dispositivi elettronici o digitali in suo possesso, se necessario ad acquisire gli elementi suindicati.....	16

1. I diritti del richiedente

Le norme vigenti, a livello internazionale, europeo e nazionale, indicano i diritti e le garanzie fondamentali a tutela di chi richiede protezione internazionale.

In particolare:

- Il diritto a essere informato;
- Il diritto di contattare l'UNHCR o altra organizzazione competente in materia di protezione internazionale;
- Il diritto di rimanere in Italia durante la procedura di riconoscimento;
- Il diritto alla riservatezza;
- Il diritto di ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in una lingua comprensibile;
- Il diritto all'assistenza di un interprete;
- Il diritto all'assistenza da parte di un avvocato;
- Le garanzie per i richiedenti con esigenze specifiche;
- Le garanzie per i minori non accompagnati;
- Il principio dell'unità familiare.

1.1 Diritto a essere informato

[art. 9 co. 2, art. 10 co. 1 e 2 bis e art. 10 bis D. Lgs. 25/2008; art. 21 D. Lgs. n. 251/2007; art. 15 DPR 21/2015]

Ogni richiedente ha diritto ad essere informato sul funzionamento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e sui propri diritti e obblighi prima dell'avvio della procedura e in tutte le fasi della procedura stessa.

In particolare, il richiedente riceve informazioni:

- a. ai valichi di frontiera e nelle zone di transito;
- b. al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale;
- c. al momento della presentazione della domanda: l'Ufficio di Polizia competente a ricevere la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale informa il richiedente circa la procedura da seguire, i suoi diritti e doveri durante la procedura, i tempi e la possibilità di corredare la domanda con gli elementi utili alla sua valutazione. Se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, l'ufficio di Polizia informa anche il richiedente sulla specifica ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza applicabile nell'ipotesi in cui il richiedente medesimo non fornisca elementi che giustifichino la sussistenza di gravi motivi per ritenere il paese non sicuro nella sua particolare situazione;
- d. **prima del colloquio personale in Commissione:** il componente con compiti istruttori si assicura che il richiedente sia a conoscenza della procedura e delle garanzie poste a sua tutela, dello scopo e delle modalità di svolgimento del colloquio, nonché dei possibili esiti della procedura e delle modalità di impugnazione della decisione della CT (per il contenuto dettagliato dell'informativa v. il modello di informativa qui allegato);
- e. **mediante il provvedimento di decisione**, che deve recare le motivazioni in fatto e in diritto e - in caso di decisione negativa¹ - deve contenere informazioni chiare e complete sui mezzi di impugnazione, così da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa²;

¹ Articoli 8, comma 2, e 35, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008. Alla luce di queste due norme, sono "decisioni negative", nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, tutte le decisioni ad eccezione del riconoscimento dello status di rifugiato.

² Articolo 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 25 del 2008.

- f. se ritenuto, **al momento della notifica del provvedimento**, nel caso in cui essa avvenga con consegna dell'atto a mani del destinatario e - nel rispetto del diritto alla riservatezza - sia possibile garantire la presenza di un servizio di consulenza legale (es. nei centri di accoglienza).

Inoltre, nel contesto delle informazioni fornite sulla procedura di protezione internazionale e attraverso la guida pratica per richiedenti asilo, in caso di riconoscimento della protezione internazionale **l'interessato è informato circa diritti ed obblighi connessi allo status riconosciuto**, nonché sulla funzione e l'impiego corretto del documento o titolo di viaggio.

La Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia

Al momento della presentazione della domanda, al richiedente viene consegnata la **“Guida Pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia”** predisposta dalla Commissione Nazionale in collaborazione con UNHCR e reperibile online sul sito del Ministero dell'Interno.

La guida è **disponibile in 14 lingue** (italiano; inglese; francese; spagnolo; arabo; amarico; bengali; curdo kurmanji; somalo; tigrino; urdu; farsi; russo; ucraino) e illustra tutte le fasi della procedura di protezione internazionale - comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri, i criteri con cui viene valutata la domanda, i diritti e doveri del richiedente durante la procedura, l'elenco dei paesi designati come sicuri, i possibili esiti della procedura medesima, nonché prime informazioni in merito alle misure di accoglienza e alle modalità per riceverle - oltre a fornire contatti e recapiti utili per agevolare l'accesso alle informazioni. La stessa contiene, inoltre, informazioni sui diritti e doveri relativi alla fase successiva all'adozione della decisione della CT, nonché sulle cause di cessazione e revoca della protezione.

Per facilitare l'accesso alla guida, sono disponibili per i richiedenti medesimi anche dei volantini contenenti brevi illustrazioni sulla procedura e poster affissi negli Uffici stranieri delle Questure e nelle Commissioni territoriali, tutti contenenti un QR code di rinvio al testo integrale della guida stessa. Le **Commissioni territoriali possono distribuire i volantini (nelle varie lingue) ai richiedenti**, qualora ritenuto utile.

Per scaricare il **testo integrale della Guida** [clicca qui](#).

1.2 Diritto di contattare l'UNHCR o altra Organizzazione competente in materia di protezione internazionale

[art. 10, co. 2 d), 2 bis e 3 e art. 10 bis D. Lgs. 25/2008]

Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Nella guida pratica consegnata al richiedente dal personale di polizia è contenuta l'indicazione su come contattarli.

Inoltre, ai rappresentanti dell'UNHCR e degli altri Enti dotati di esperienza consolidata nel settore, è garantito l'accesso ai valichi di frontiera (terrestri, aeroportuali, marittimi) e alle rispettive zone di transito anche al fine di svolgere attività d'informazione.

1.3 Diritto di rimanere in Italia durante la procedura

[art. 7 e 35 bis D. Lgs. 25/2008]

In linea generale, il richiedente ha diritto a rimanere in Italia durante le seguenti fasi della procedura di riconoscimento:

- successivamente alla manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale;
- durante la procedura amministrativa di fronte alla Commissione Territoriale;
- durante il giudizio di primo grado;
- nella successiva fase giudiziale, solo su autorizzazione del giudice.

Il diritto a restare sul territorio durante l'esame della domanda costituisce una garanzia fondamentale, in quanto impedisce che un eventuale allontanamento del richiedente e un suo rientro nel Paese di origine possano produrre quelle conseguenze dannose temute dal richiedente medesimo e alla luce delle quali aveva proposto la domanda di protezione. Un effettivo godimento del diritto a ricevere protezione dipende infatti dalla concreta presenza del titolare del diritto sul territorio del paese di asilo.

Per questa ragione, **solo in alcuni casi eccezionali**, tassativamente previsti dalla legge, il richiedente **non** ha diritto di rimanere sul territorio **durante l'esame della domanda in Commissione**.

Ciò può dipendere da ragioni legate all'esercizio della giustizia o al procedimento di protezione internazionale, elencate nel dettaglio nel box che segue.

Casi eccezionali in cui il richiedente non ha diritto a rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale

Art. 7 d.lgs. 25 del 2008

1. **esigenze di giustizia:** casi in cui il richiedente deve essere estradato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo, o deve essere consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
2. **c.d. casi "Dublino":** il richiedente deve essere preso in carico da un altro stato europeo, competente per l'esame della sua domanda di protezione;
3. **prima domanda reiterata:** il richiedente perde il diritto di restare sul territorio solo se risulta che abbia presentato tale domanda reiterata **al solo scopo di ritardare o impedire** l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
4. **seconda domanda reiterata (o domande successive alla seconda):** il richiedente manifesta la volontà di presentare un'altra domanda reiterata, a seguito di una decisione di inammissibilità, rigetto o rigetto per manifesta infondatezza della prima o successiva domanda reiterata.

Durante l'eventuale giudizio di primo grado, il diritto a restare sul territorio viene garantito dal fatto che **generalmente la presentazione del ricorso sospende automaticamente** l'efficacia del provvedimento impugnato.

In tal modo, infatti, la via di ricorso assicurata al richiedente è effettiva: se il Tribunale dovesse ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere una forma di protezione internazionale al richiedente, quest'ultimo sarebbe in grado di godere di tale diritto, trovandosi ancora sul territorio italiano.

Tuttavia, **in alcune ipotesi eccezionali** la proposizione del ricorso **non sospende automaticamente l'efficacia** della decisione negativa della Commissione, ma il richiedente può proporre unitamente al ricorso introduttivo **istanza di sospensiva al giudice**, che la disporrà in presenza di gravi e circostanziate ragioni:

Casi in cui l'istanza di sospensiva deve essere proposta con ricorso

art. 35-bis, co. 3 e 4 d.lgs. n. 25 del 2008

1. Richiedente **trattenuto** in CPR- Centro di Permanenza per i Rimpatri o nel cd. "punto di crisi" (ovvero nell'hotspot allestito presso le strutture di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 286/1998);
2. decisione di **inammissibilità** della domanda (art. 29, co. 1) del d.lgs. 25/08);
3. provvedimento di **rigetto per manifesta infondatezza** (ipotesi previste dall'articolo 28-ter del d. lgs. 25/08);
4. provvedimento **adottato nei confronti di richiedente per il quale la decisione sia stata adottata in procedura accelerata per**:
 - a) domanda presentata alla frontiera o in zone di transito dopo esser stato fermato per **aver eluso o tentato di eludere i controlli** (28-bis, c. 2, let. b), d.lgs. n. 25/08)
 - b) provenienza da un **"Paese di origine sicuro"** (28-bis, c. 2. let. b-bis) e c), d.lgs. 25/08);
 - c) domanda considerata, a seguito di esame, **"elusiva"** (presentata dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento) (28-bis c. 2 let. e), d.lgs. 25/08);
 - d) richiedente sottoposto a **procedimento penale** per uno dei reati cd. ostativi³, quando contestualmente ricorrano le condizioni per il trattenimento di cui all'articolo 6, c. 2, lett. a), b) e c), del D. Lgs 142/15, ovvero **condannato anche con sentenza non definitiva** per uno di questi reati (28-bis c.1 let. b), d.lgs. 25/08).

La specifica disciplina del diritto a rimanere in caso di procedura accelerata alla frontiera

art. 35-ter d.lgs. n. 25 del 2008

Nel solo caso in cui la decisione sia stata adottata nel contesto di una **procedura accelerata alla frontiera** la proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Tuttavia, dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento che decide su quest'ultima, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

In due casi eccezionali, né **il ricorso proposto dal richiedente** né **l'istanza di sospensiva**, **sospendono l'efficacia** esecutiva del provvedimento e, di conseguenza, **la perdita del diritto a restare sul territorio ha efficacia immediata**:

³ Ovvero i reati di cui agli articoli 12 c. 1 let. c), e 16 c.1 let. d-bis) D. Lgs 251/07.

Casi in cui l'efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa*art. 35-bis, co. 5 d.lgs. n. 25 del 2008*

- 1) provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata (a seguito di una decisione definitiva che aveva respinto o dichiarato inammissibile la prima reiterata);
- 2) provvedimento che dichiara inammissibile la domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (casi di cui all'art. 29 bis).

1.4 Diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali

[art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta UE; art. 16 TFUE; Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa; Regolamento generale per la protezione dei dati personali dell'UE, n. 679/2016; D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) con succ. mod.; artt. 13, co.1, 14, 25 e 37 D. Lgs. 25/08; art. 10, co. 5 D. Lgs. 142/2015, art. 5 co. 6 DPR n. 21/2015; art. 2, co. 1 e 7, D. Lgs. n. 286/1998]

Il diritto alla riservatezza - quale parte del diritto al rispetto della vita privata - e il diritto alla protezione dei dati personali sono, ad oggi, tutelati come diritti fondamentali nel quadro dell'UE e trovano riconoscimento in convenzioni internazionali. Entrambi i diritti mirano a proteggere la sfera dell'autonomia e della libera determinazione della persona, nonché la dignità umana. Senza la tutela di questa sfera, mancherebbe, infatti, la possibilità concreta di esercitare altri diritti (es. libertà di espressione, di religione, ecc.).

Il diritto alla riservatezza corrisponde ad un divieto di ingerenza; sono, poi, identificati i criteri di interesse pubblico tali da giustificare alcune ingerenze.

Il diritto alla protezione dei dati personali è, invece, un diritto "positivo": le autorità statali devono realizzare un sistema di protezione dei dati e di equilibri tra diritto dell'individuo alla protezione dei propri dati e necessità di trattamento degli stessi.

Nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, queste esigenze sono di rilevanza primaria: proteggere l'identità e ogni altro dato riguardante una persona richiedente asilo è un obiettivo intrinsecamente legato allo scopo ultimo di offrire uno spazio sicuro, di protezione e tutela della persona.

All'interno della procedura gli obblighi di protezione dei dati e di tutela della riservatezza assolvono in particolare alle seguenti **funzioni specifiche**:

- ✓ impedire che le informazioni relative al richiedente protezione internazionale **pervengano alle Autorità del suo Paese e/o ad altri potenziali agenti persecutori**: in questo modo, si intende proteggere l'incolumità dei richiedenti e delle persone a loro carico, nonché la libertà e la sicurezza dei loro familiari che ancora risiedono nel Paese di origine;
- ✓ garantire la riservatezza del richiedente e di ogni informazione relativa alla sua situazione rispetto **a tutte le persone estranee al procedimento**, anche presenti nel paese di rifugio o in uno stato terzo, che - con il loro comportamento - potrebbero compromettere la sicurezza, l'integrità e la dignità della persona (questo è di particolare rilevanza, ad esempio, quando il rifugiato appartiene ad una comunità nazionale presente nel paese di accoglienza).

1.5 Diritto a ricevere le comunicazioni relative alla procedura in una lingua comprensibile

[art. 10 co. 4 D. Lgs. 25/2008]

La normativa europea richiede che il richiedente protezione internazionale venga **informato riguardo alla procedura in una lingua a lui comprensibile**. Secondo la legislazione italiana, tutte le comunicazioni concernenti il procedimento devono in particolare essere **tradotte nella prima lingua indicata dall'interessato o, se ciò non è possibile, nella lingua da lui preferita tra quelle cd. veicolari**, che sono l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'arabo.

L'inosservanza di tale disposizione può essere ritenuta causa di nullità dell'atto amministrativo quando il giudice accerti che tale irregolarità abbia compromesso la possibilità di difesa del richiedente. Ove il richiedente, nonostante l'omissione della traduzione, abbia comunque esercitato il proprio diritto di accesso nei confronti dell'Autorità competente, essa costituisce motivo di rimessione in termini o di assegnazione di un termine a difesa⁴.

1.6 Diritto all'assistenza di un interprete

[art. 10, co. 4 e 5 e art. 14 D. Lgs. 25/2008]

In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente è garantita l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile e che, ove necessario, si proceda alla traduzione della documentazione prodotta in lingua madre.

In particolare, il richiedente ha **diritto all'assistenza di un interprete** nelle seguenti fasi:

- in Questura, al momento della verbalizzazione della domanda mediante la compilazione del modello C3;
- durante il colloquio personale di fronte alla Commissione Territoriale;
- in caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, ove al richiedente sono assicurate le medesime garanzie previste per la decisione di prima istanza.

1.7 Diritto di farsi assistere a proprie spese da un avvocato

[Art. 16 D. Lgs. 25/2008 e art. 8 DPR 21/2015]

La legislazione europea e nazionale riconosce ai richiedenti il diritto di farsi assistere da un avvocato durante il **procedimento dinanzi alla Commissione**. In questa fase **la difesa è facoltativa ed è a carico del richiedente**.

Nel caso in cui, a seguito della decisione della CT, il richiedente proponga **ricorso** in Tribunale, la difesa tecnica **diventa obbligatoria** e la legge prevede che le persone non abbienti possano accedere al **patrocinio a spese dello Stato**.

A tutela del richiedente **minore non accompagnato** la legge prevede che, quando è coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

⁴ V. tra le altre: Cassazione Civile n. 10957 del 26/04/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020; Cassazione civile sez. I, n.10936 del 26/04/2023; Cassazione civile sez. I, n.8019 del 21/04/2020; Cassazione civile sez. I, n.16470 del 19/06/2019; Cassazione civile sez. VI, n.420 del 13/01/2012; Cassazione civile sez. VI, n.18493 del 08/09/2011.

1.8 La tutela del principio dell'unità familiare

[Artt. 2, co. 1 let. 1), e 22 del D. Lgs. n. 251/07; artt. 6 co. 2 e 13 co. 3 del D. Lgs. n. 25/2008; art. 29 e 29-bis D. Lgs. n. 286/1998]

Il principio dell'unità familiare, sancito nelle principali Convenzioni internazionali sui Diritti Umani⁵, riportato nell'Atto Finale della Conferenza che ha adottato la Convenzione di Ginevra, prevede che: "l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è un Diritto fondamentale del rifugiato" e "[...] che i diritti dei rifugiati si estendono ai membri della loro famiglia"⁶. Sulla base di tale diritto, viene raccomandato ai Governi di "disporre i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato", per assicurare l'unità del suo nucleo familiare e la protezione dei rifugiati minorenni, in particolare se non accompagnati.

In applicazione delle norme internazionali vigenti, **l'ordinamento giuridico italiano** tutela il diritto all'unità familiare di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e, sulla base del principio di "mantenimento dell'unità familiare", estende i diritti riconosciuti ai titolari di protezione internazionale anche ai loro familiari.

In particolare:

- la **domanda proposta dal genitore si intende sempre estesa anche al figlio minore presente sul territorio** - la domanda può anche essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore;
- ai **familiari del titolare dello status di protezione internazionale, che individualmente non abbiano diritto a tale status, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari** (ex art. 30, D. Lgs. 286/98). **Ai medesimi sono riconosciuti gli stessi diritti di cui gode il familiare titolare dello status (art. 22, co. 2 e 3 del D. Lgs. 251/07);**
- il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno **diritto al ricongiungimento familiare**.

Per una corretta applicazione di tali principi, è importante tenere conto che con il termine "**familiare**" si fa riferimento ad **ogni individuo che si trova nel territorio nazionale e che appartiene al nucleo familiare del rifugiato o del titolare di protezione sussidiaria**. Con il termine "**nucleo**" si intende il **gruppo familiare costituito in precedenza all'arrivo nel territorio nazionale**.

Per quanto riguarda, poi, il "**familiare**" con il quale si può chiedere il **ricongiungimento familiare** si intende:

- a) **coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;**
- b) **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, **nonché i minori affidati o sottoposti a tutela** (che sono equiparati ai figli);
- c) **figli maggiorenni a carico**, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) **genitori a carico**, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, **ovvero genitori ultrasessantacinquenni**, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Se il rifugiato è un **minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado**.

⁵ Il principio dell'unità familiare, già introdotto con la Dichiarazione Universale Diritti Umani del 1948 (art. 16 comma 3), è sancito nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 23, comma 1), nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 10 comma 1) del 1966 e nella Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali (art. 8). V. anche UNHCR, Scheda informativa sul ricongiungimento familiare, <https://www.unhcr.org/it/media/scheda-informativa-ricongiungimento-familiare-pdf>.

⁶ fr. Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, lett.B, pag. 7.

LA POSIZIONE DEL FAMILIARE DEL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I familiari/le persone a carico di un titolare di protezione internazionale che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione **hanno diritto al riconoscimento della protezione internazionale su base individuale.**

Quando esamina domande presentate da un richiedente con familiari, la **Commissione territoriale è chiamata a valutare le esigenze di protezione di ciascun componente del nucleo**, tenendo a mente che **è necessario accertare se:**

- tutti i componenti del nucleo familiare abbiano **gli stessi bisogni di protezione internazionale** in ragione delle similitudini di **profilo personale, situazione individuale, condizioni del paese di origine**
- o
- i familiari del richiedente **hanno un fondato timore di persecuzione individuale o di danno grave, basato proprio sul vincolo familiare o sul legame** con quest'ultimo (qualora le domande siano esaminate contestualmente) o con il rifugiato/titolare di prot. sussidiaria (qualora la domanda del primo componente del nucleo sia stata già esaminata)⁷.

Ove ne ricorrano i presupposti, è importante riconoscere protezione internazionale **su base individuale** a ciascun singolo componente del nucleo familiare. In tale modo, non solo si **garantisce la forma di protezione più corretta alla persona beneficiaria** per il presente, ma si assicura anche una corretta rivalutazione per il futuro (ad esempio, nei casi in cui la CNA avvii **una procedura di cessazione o revoca** della protezione riconosciuta ad un solo membro di un nucleo familiare per ragioni che riguardino solo quest'ultimo – quale la commissione di reati).

LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI GENITORI CON FIGLI MINORI

Una particolare casistica, all'interno delle domande proposte da nuclei familiari, riguarda le domande proposte da genitori con figli minori al seguito.

Anche in tal caso la Commissione territoriale è tenuta a **valutare le esigenze di protezione internazionale di ciascun componente del nucleo, tenendo conto degli aspetti specifici connessi alla minore età**: è necessario accertare quindi se il figlio minore ha diritto al riconoscimento della protezione internazionale su base individuale, ricordando che i minori possono essere esposti a rischi specifici, dei quali tenere conto nel corso della valutazione⁸.

L'accertamento può condurre ai seguenti esiti:

- a) la CT, accertati i presupposti, **riconosce un autonomo diritto alla protezione internazionale al minore.** Tale status, essendo basato su un autonomo e personale rischio di persecuzione/danno grave, chiaramente non verrà meno con il raggiungimento della maggiore età e, quindi, **anche una volta maggiorenne** l'interessato continuerà ad essere titolare del relativo permesso di soggiorno. Come per ogni altro titolare di protezione internazionale, la protezione **potrà venir meno**

7 V. in tal senso Considerando n. 36 della Direttiva 2011/95/UE: "I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato" (il contenuto è riproposto, poi, in una forma più estesa ma con gli stessi contenuti, al Considerando n. 58 del Regolamento 2024/1347/UE).

8 Per gli specifici profili di rischio da tenere in considerazione nella valutazione delle domande presentate da minori V. le Linee guida UNHCR sul tema: "Linee guida sulla protezione internazionale. Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati" disponibili qui: [Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf](#) | UNHCR Italia.

solo in ragione di una eventuale decisione di revoca o cessazione da parte della CNA, **o per rinuncia espressa** dell'interessato;

- b) la CT valuta che il genitore ha diritto alla protezione, mentre **non sussistono i presupposti per un autonomo riconoscimento** nei confronti del minore. In tali casi, come per tutti i familiari di titolari di protezione internazionale, a tutela dell'unità familiare **occorrerà riconoscere al minore un permesso per motivi familiari** (ex art. 30, D. Lgs. 286/98), che assicuri però il godimento dei medesimi diritti riconosciuti al genitore cui viene riconosciuta la protezione (art. 22 c. 2 e 3 del d.lgs. n. 251/2007). Vista la ratio della tutela, in questi casi al compimento della maggiore età continua ad applicarsi la stessa disciplina prevista dall'art. 22: al figlio (ora) maggiorenne del titolare di protezione, continuerà ad esser rilasciato un permesso per motivi familiari con accesso agli stessi diritti riconosciuti al genitore titolare.

In ragione degli effetti significativamente diversi che ne derivano, è dunque importante che, **ogni qual volta valuta una domanda presentata da genitori con figli minori, la Commissione indichi sempre chiaramente nel provvedimento di decisione se al minore è riconosciuto un autonomo diritto alla protezione internazionale o se, invece, gli vada rilasciato un permesso per motivi familiari con accesso agli stessi diritti del familiare titolare di protezione internazionale ai sensi dell'art. 22 cc. 2 e 3 del d.lgs. n. 251/2007.**

COME SI OTTEMPERA AL PRINCIPIO DI RISERVATEZZA IN PRESENZA DI NUCLEI FAMILIARI IN COMMISSIONE TERRITORIALE

- ✓ L'audizione, di solito, avviene senza la presenza dei familiari a meno che la CT non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari, o che la presenza di un familiare sia necessaria alla luce delle esigenze particolari del richiedente;
- ✓ L'audizione del minore accompagnato avviene alla presenza del genitore (o tutore); tuttavia, quando la CT ne ravvisi la necessità, sarà possibile svolgere una seconda audizione senza il genitore o tutore (es.: ipotesi in cui il minore appaia intimorito dalla presenza del genitore o tutore, oppure, ipotesi in cui ci siano seri elementi per ritenere che il minore stia tacendo una parte della propria vicenda in presenza del genitore o tutore), ferma restando la presenza di personale di sostegno, qualora sia ritenuto necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore (art.13, co. 3, D. Lgs. 25/2008).

2. I doveri del richiedente

[artt. 11 d.lgs. 25/2008; art. 10-ter, co. 2-bis e 2-ter, e art. 14 co. 1.2. d.lgs 286/1998; artt. 5, 6, 6-bis e 19-bis d.lgs 142/2015, art. 5 co. 2 DPR 21/2015; art. 3 d.lgs. 251/2007]

La legge prevede che, nel corso della procedura, **il richiedente debba ottemperare ad alcuni obblighi.**

2.1 Allegare tutti i fatti noti e produrre gli eventuali elementi documentali in suo possesso pertinenti ai fini della domanda

Il richiedente dovrà:

- ✓ **comparire al colloquio personale davanti alla CT;**

- ✓ **allegare tutti i fatti rilevanti** per sostanziare la domanda di protezione internazionale;
- ✓ **consegnare tutta la documentazione in suo possesso**, a sostegno della domanda (ivi incluso il passaporto, qualora ne fosse in possesso).

Il richiedente ha la facoltà di depositare documenti e memorie in ogni fase del procedimento.

È importante ricordare che a seguito dell'esposizione dei fatti e del deposito di tutti i documenti da parte del richiedente, **è onere del funzionario istruttore** - in applicazione del suo dovere di collaborazione - esplorare gli aspetti sui quali sia necessario fornire maggiori dettagli, le eventuali omissioni o "salti logici" rilevati nel corso della narrazione, per **offrire al richiedente l'opportunità di integrare e completare le proprie dichiarazioni**.

Analogamente, qualora nel corso dell'esposizione emergano elementi o circostanze che risultino apparentemente in contrasto tra loro, o tra quanto dichiarato dal richiedente e le informazioni tratte dalle fonti COI, **il funzionario ha il compito di evidenziarli al richiedente, offrendogli l'opportunità di chiarirli mediante le opportune spiegazioni**.

Infine, se nel corso dell'intervista emerge l'esistenza di documenti utili a corroborare le affermazioni del richiedente (o si fa riferimento a circostanze che, nella maggior parte dei casi, potrebbero anche essere corroborate da documenti scritti), **il funzionario ricorda al richiedente la possibilità di depositare documentazione e si informa sulla concreta possibilità**, per quest'ultimo, **di reperire la documentazione relativa alle circostanze menzionate**.

2.2 Agevolare gli accertamenti previsti dalle norme di pubblica sicurezza

Il richiedente dovrà collaborare con le autorità di Pubblica Sicurezza, per consentire a queste ultime di effettuare i **rilevi fotodattiloscopici**.

2.3 Informare l'Autorità competente in ordine ad ogni mutamento di residenza o domicilio

Il richiedente dovrà:

- ✓ **comunicare il proprio domicilio o residenza**, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;
- ✓ **informare tempestivamente** la Questura e la Commissione in ordine a ogni successivo mutamento di residenza o di domicilio.

Nel caso in cui il richiedente non ottemperi a tale obbligo, tutte le eventuali comunicazioni concernenti il provvedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio o residenza dichiarata.

È molto importante che, attraverso la guida pratica per i richiedenti, nonché in sede di audizione e/o di eventuale accesso agli sportelli informativi, **la Commissione territoriale sensibilizzi il richiedente sulla necessità di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio** effettuato nel corso della procedura, informandolo delle **conseguenze che possono derivare da una mancata comunicazione** (in particolare, illustrando le conseguenze della mancata comparizione al colloquio in termini di ritiro implicito della domanda e il perfezionamento delle notifiche in caso di irreperibilità al domicilio dichiarato).

2.4 Cooperare con le autorità competenti in materia di protezione internazionale ai fini dell'accertamento dell'identità

Il richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le autorità competenti in materia di protezione internazionale (l'ufficio di polizia di frontiera, la Questura, l'Unità Dublino e le Commissioni territoriali) ai fini dell'accertamento dell'identità, **esibendo o producendo gli elementi in suo possesso relativi a**

- Età
- Identità
- Cittadinanza
- Paesi di precedente soggiorno o transito

e consegnando i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda (incluso il passaporto)⁹.

2.5 Consentire alle autorità competenti in materia di protezione internazionale l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, se necessario ad acquisire gli elementi suindicati

[art. 11, co.1 d.lgs. n. 25/2008]

Con il termine «**dispositivi o supporti elettronici o digitali**» si intendono tutti quegli strumenti che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente, quali, ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3, ricevitori GPS, ecc. Possono essere dunque *dispositivi dedicati* – ossia dispositivi che possono essere utilizzati da un solo processo alla volta – oppure dispositivi versatili (*cd. general purpose*), ossia, adatti a molteplici impieghi.

L'ISPEZIONE AUTORITATIVA

Art. 10-ter dlgs 286/1998 – art. 6, 6-bis e 19-bis d.lgs 142/2015

La normativa prevede che **in caso di inottemperanza all'obbligo** di consentire l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e al solo fine di acquisire gli elementi sopra indicati (età, identità, cittadinanza, paesi di soggiorno o transito), il Questore può disporre **una ispezione autoritativa**.

Gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedono all'**accesso ai dati identificativi** dei dispositivi elettronici e delle eventuali **schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.)** in possesso dello straniero, nonché ai **documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali**.

Per quanto riguarda i **richiedenti asilo**, l'ispezione autoritativa può essere disposta nei casi in cui il richiedente:

- sia stato rintracciato durante **attraversamento irregolare** della frontiera (interna o esterna); oppure
- sia giunto in Italia a seguito di **operazioni di salvataggio in mare**; oppure
- sia **trattenuto** in un **Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR)** o durante la **procedura in frontiera, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato**; oppure
- sia **un minore straniero non accompagnato**.

A tutela della riservatezza, rimane precluso l'accesso alla corrispondenza e a qualsiasi forma di comunicazione¹⁰.

⁹ Art. 11, co. 1 d.lgs. n. 25/2008.

¹⁰ Art. 10-ter comma 2-ter dlgs 286/1998. Questo 'limite' mira ad evitare possibili collisioni con il diritto all'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15 (il quale aggiunge che

Garanzie procedurali nel corso dell'ispezione autoritativa¹¹



1. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, **l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. In caso di minore, è obbligatoria la presenza dell'esercente i poteri tutelari**, se nominato.
2. **Redazione di un verbale** dell'ispezione che darà atto delle disposizioni del Questore ed indicherà **le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni**. Il verbale dovrà, altresì, riportare le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.
3. **Trasmissione del verbale e della eventuale documentazione fotografica** all'autorità giudiziaria per la **convalida** entro 48 ore. Il giudice competente è:
 - a) **il Giudice di Pace territorialmente competente** (per adulti)
 - b) **il Tribunale per i Minorenni** (per minori non accompagnati).

Convalida dell'ispezione

La decisione sulla convalida deve avvenire **entro 48 ore** dalla ricezione del verbale. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero una copia del medesimo e del verbale delle operazioni compiute. **In assenza di convalida o in caso di convalida parziale i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.**

la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge). Nella Sent. n. 170 del 2023, la Corte costituzionale afferma in linea generale, che "lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost."

¹¹ Art. 10 ter, co 2 ter, d. lgs. n. 286/1998.

INFORMATIVA PER I RICHIEDENTI IN SEDE DI AUDIZIONE IN COMMISSIONE TERRITORIALE

Questo documento contiene le **informazioni essenziali** che ogni persona richiedente protezione internazionale deve ricevere **prima del colloquio** presso la Commissione Territoriale **e al termine dello stesso**.

Le informazioni sono rese in una **forma semplice, dal punto di vista linguistico**, per poter essere agevolmente tradotte in lingue diverse e saranno, in ogni caso, adattate di volta in volta dal funzionario alle esigenze della persona richiedente protezione, con l'obiettivo di trasmettere piena consapevolezza in merito alla procedura a cui il/la richiedente medesimo sta prendendo parte.

L'uso del **“tu”** o del **“lei”** può essere scelto di volta in volta, a seconda delle circostanze specifiche del caso e delle particolarità linguistiche, così come il linguaggio sarà adattato al profilo della persona interessata (minore, ecc.).

Nel caso in cui l'audizione si svolga con **modalità da remoto**, sarà necessario aggiungere a queste informazioni quelle specifiche su questa particolare modalità di svolgimento del colloquio. Per dettagli e relativo modello si vedano le Linee guida sulle audizioni da remoto, rivolgendosi a tal fine alla CNA.

Le informazioni **nel box azzurro** possono essere trasmesse dal personale che si occupa di accogliere i richiedenti al momento dell'arrivo in Commissione.

L'informativa legale, contenuta **nel box verde**, sarà, invece, svolta dal funzionario istruttore con l'ausilio dell'interprete, all'inizio e alla fine dell'audizione.

EVENTUALE BREVE INFORMATIVA DI ACCOGLIENZA IN COMMISSIONE

Nella fase di accoglienza, talvolta, può essere presente una figura di supporto all'intervistatore incaricata di fornire un'informativa iniziale di accoglienza. In tale contesto, le informazioni che possono essere trasmesse sono le seguenti:

Lo scopo di questa intervista è capire i motivi per i quali hai lasciato il tuo Paese e/o quelli per i quali oggi non puoi/non vuoi tornare.

Questo ci aiuterà a capire perché stai chiedendo protezione allo Stato italiano.

La **Commissione Territoriale** è formata da 4 persone. Di solito, una sola persona conduce il colloquio con te. Poi i quattro componenti della Commissione decideranno insieme sulla tua domanda, prestando attenzione a tutto quello che hai detto, ai documenti che hai portato e alle informazioni aggiornate sul tuo Paese. Io non faccio parte della Commissione.

Adesso aspetterai che ti chiamino, poi entrerai nella stanza per l'**intervista**.

Lì troverai il funzionario che ti farà le domande e un interprete, come quello che ci sta aiutando ora, per aiutare con la comunicazione. L'interprete non fa parte della Commissione, il suo compito è quello di tradurre tutto senza dare opinioni. All'inizio, la persona che ti farà le domande, ti spiegherà bene come funziona l'intervista. Se hai qualche documento importante da far vedere o da consegnare, puoi farlo. Può aiutare la Commissione a capire meglio la tua storia.

Puoi sempre chiedere una **pausa**, se sei stanco, nervoso, hai sete o fame. Puoi dire anche se preferisci parlare con una **persona di un altro genere**. Puoi chiedere di fare l'intervista con tutti e quattro i membri della Commissione.

Durante l'intervista, il funzionario ti farà alcune domande per conoscerti meglio. Ad esempio, ti chiederà: da dove vieni; com'è composta la tua famiglia; cosa facevi prima di arrivare in Italia. Dopo parlerete del motivo per cui hai lasciato il tuo Paese, e del motivo per cui non puoi o non vuoi tornarci. Se pensi di poter trovare altri documenti in futuro, sulla tua storia, dillo al funzionario.

Se non capisci una domanda, non ricordi qualcosa o non ti senti a tuo agio, puoi dirlo. Non c'è problema. Succede.

Tutte le domande e le tue risposte vengono scritte in un documento chiamato **verbale**. Alla fine, il verbale ti sarà letto nella tua lingua. Se ci sono errori possono essere corretti e puoi aggiungere qualcosa se te ne eri dimenticato ed è importante.

Tutto quello che dici è riservato. Solo le autorità italiane possono vedere quello che racconti. Le informazioni non verranno mai inviate al tuo Paese.

Hai qualche domanda su quello che ti ho appena detto? Il funzionario ti spiegherà comunque tutto di nuovo all'inizio dell'intervista.

Mentre aspetti che ti chiamino puoi trovare (*indicare dove*): distributori automatici di bevande e snack, bagni, materiale informativo per richiedenti asilo in varie lingue.

INFORMATIVA IN SEDE DI AUDIZIONE

Le informazioni riportate di seguito sono destinate ad essere comunicate dal funzionario istruttore/esperto EUAA durante la fase di audizione, in apertura e poi in chiusura del colloquio, secondo quanto indicato nelle sezioni successive.

IN APERTURA DI COLLOQUIO

Scopo e ruoli nel colloquio con la CT

Gentile Signore/Signora, buongiorno. Oggi si trova nell'ufficio della Commissione Territoriale di _____. **Lo scopo di questa intervista** è capire i motivi per i quali ha lasciato il suo Paese e/o quelli per i quali oggi non può o non vuole tornare. Questo ci aiuterà a capire perché sta chiedendo protezione allo stato italiano.

In quale lingua o dialetto preferisce sostenere il colloquio?

Se parla funzionario componente con compiti istruttori:

Molto piacere, **io sono** _____ (il funzionario fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita) e sono un membro della Commissione.

La Commissione è l'autorità che ha il compito di decidere sulla Sua domanda di protezione internazionale.

Oltre a me la Commissione è **composta da altre 3 persone**. Oggi è qui per il colloquio personale: mi potrà spiegare tutta la Sua storia e ciò che teme nel caso in cui fosse costretto a tornare nel suo Paese. Successivamente, racconterò tutto quello di cui abbiamo parlato alle altre tre persone che compongono la Commissione. **Insieme decideremo sul suo caso.**

Se parla l'Expert EUAA:

Io mi chiamo _____ (l'Expert fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita) e faccio parte del personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo. Il ruolo dell'Agenzia è quello di supportare la Commissione di _____, composta da 4 persone, nell'esame del caso, che sarà in ogni caso deciso solo dalla Commissione. Ora faremo insieme un colloquio che io trascriverò, poi saranno i quattro componenti della Commissione a decidere sul Suo caso. Io non faccio parte dei quattro componenti.

In ogni caso

Con me c'è il Sig./Sig.ra _____ (l'interprete fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita), che è il nostro interprete.

Capisce quello che le sta dicendo l'interprete?

Può esprimersi bene nella lingua/dialetto _____?

L'interprete non fa parte della Commissione e non partecipa in alcun modo alla decisione sul caso. Il suo ruolo è esclusivamente quello di facilitare la comunicazione tra me e lei.

Come si svolge l'audizione?

Il colloquio si articola in **tre fasi**.

Nella prima, le verrà chiesto come si sente e se è nelle condizioni di sostenere il colloquio. Si senta libero di esprimere con sincerità il suo stato d'animo. Verranno quindi raccolte informazioni di carattere generale, sulla sua situazione familiare, sul suo percorso di studi, sulle sue esperienze lavorative, sul suo credo religioso se ne ha uno o sulla sua eventuale attività politica.

La seconda fase è dedicata al racconto dei motivi che l'hanno portata a lasciare il Paese di origine e agli eventuali timori sui rischi che potrebbe correre in caso di ritorno.

Nella terza fase le saranno fatte delle domande per comprendere meglio quanto riferito.

Il colloquio si svolge in modo da **consentirle di esprimere tutto ciò che ritiene importante per la sua domanda** di protezione. Può sempre **richiedere una pausa**, se è stanco, nervoso, o se ha sete o fame.

Che cos'è il verbale?

Tutte le domande poste e le risposte fornite durante il colloquio vengono riportate in un documento chiamato **verbale**, che io scriverò durante l'audizione.

Il verbale e i documenti che potrà presentare sono molto importanti.

Siccome il verbale è in italiano, **l'interprete lo rileggerà** per lei, nella sua lingua.

Se ci sono errori o vuole precisare qualcosa, può chiedere correzioni.

Poi riceverà una copia di questo verbale e lo porterà con sé quando andrà via da qui.

Il verbale è un documento riservato. **Solo lei deciderà se farlo leggere ad altri, e a chi.**

OPPURE solo in caso di videoregistrazione

Il colloquio sarà registrato in video. Tutto quello che viene detto sarà scritto parola per parola. Alla fine, sarà stampato un foglio con tutto quello che è stato detto. L'interprete leggerà questo foglio insieme a lei nella lingua scelta per l'intervista.

Quel foglio sarà firmato da chi la intervista o dal Presidente e anche dall'interprete. Lei dovrà firmare solo se ha qualcosa da correggere o aggiungere.

Il video del colloquio sarà tenuto dalla Commissione e non sarà mostrato a persone fuori dalla procedura.

Se non vuole essere registrato in video, può esprimere il suo dissenso e spiegare il motivo. La Commissione deciderà se accettare o meno la Sua richiesta.

Se si decide di non videoregistrare, comunque tutte le domande poste e le risposte fornite durante il colloquio verranno trascritte in un documento chiamato verbale.

Siccome il verbale è in italiano, l'interprete lo rileggerà per lei, nella sua lingua.

Se ci sono errori o vuole precisare qualcosa, può chiedere correzioni.

Poi riceverà una copia di questo verbale e lo porterà con sé quando andrà via da qui.

Il verbale è un documento riservato. Sarà solo lei a decidere se e a chi farlo leggere.

Chi adotta la decisione?

Se parla il funzionario componente con compiti istruttori:

Come le dicevo, la Commissione che deciderà il suo caso è composta da 4 persone. Dopo l'audizione, porterò il verbale (o la videoregistrazione e la trascrizione) e tutti i documenti a una riunione con altri tre componenti della Commissione, e **tutti e quattro insieme decideremo sulla sua richiesta**, tenendo conto anche delle informazioni aggiornate sul suo Paese di origine. **L'interprete non partecipa** alla riunione e non può sapere quale decisione prenderemo.

Se parla Expert EUAA:

Come le spiegavo, la Commissione che esaminerà la sua domanda è composta da quattro membri, dei quali io non faccio parte. Sarà questa Commissione a ricevere il verbale dell'audizione e tutta la documentazione che lei vorrà eventualmente fornire. In questo modo la Commissione potrà valutare con attenzione la Sua storia personale, tenendo conto anche delle informazioni aggiornate sul Suo Paese di origine, e prendere una decisione sulla Sua richiesta.

Esiti della procedura

Dopo aver valutato la sua richiesta, la Commissione potrà decidere di:

1. **Riconoscere lo status di rifugiato**, quando ritiene che lei abbia un timore fondato di essere perseguitato nel Suo Paese di origine e non possa ottenere protezione dalle autorità del Suo Paese. La persecuzione deve essere legata a uno di questi motivi: razza (ad esempio, colore della pelle o etnia), religione (ad esempio, per i credi o riti praticati), nazionalità (ad esempio, lingua, cultura, origini etniche), opinione politica (ad esempio, per le idee o l'appartenenza a gruppi politici), o appartenenza a un gruppo sociale (ad esempio, orientamento sessuale, lavoro o stile di vita).

Se una persona non ha cittadinanza di alcun Paese, si tiene conto del Paese dove ha vissuto abitualmente.

2. **Riconoscere la protezione sussidiaria**, se nel Suo Paese rischia la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, torture, trattamenti disumani o degradanti oppure pericolo per la vita a causa di un conflitto armato, e non può ottenere protezione dalle autorità del Suo Paese. Se una persona non ha cittadinanza di alcun Paese, si tiene conto del Paese dove ha vissuto abitualmente.

3. **Riconoscere la protezione speciale**, se tornando nel Suo Paese possono essere compromessi dei diritti fondamentali di cui lei gode in base a norme internazionali, o costituzionali dell'Italia.

4. **Rilasciare un permesso per cure mediche**, se ha patologie particolarmente gravi e non potrebbe essere curato adeguatamente nel Suo Paese.

5. **Rigettare la domanda di protezione internazionale**, se non ci sono bisogni di protezione internazionale nè complementare. In alcuni casi, la domanda può essere rigettata per manifesta infondatezza.

In alcuni casi, comunque, la Commissione potrebbe segnalare il Suo caso ad altre autorità per valutare eventuali altre forme di protezione. È importante dire alla Commissione se ha subito abusi, se è stato trattato come schiavo o se si trova o si è trovato in passato in altre situazioni difficili per cui ha avuto bisogno di aiuto. È importante anche dire alla Commissione se lei si trova qui con un figlio/a e se lui/lei sta svolgendo un percorso scolastico in Italia, se ha necessità legate alla salute o alla crescita.

Facoltà di indicare preferenze su intervistatore e interprete

In Commissione, spesso, si parla di eventi dolorosi, personali, intimi. È molto importante sentirsi liberi di comunicare. Quindi, per poter **comunicare in modo sereno**, le chiedo: **preferisce che ad intervistarla sia un funzionario uomo/una funzionaria donna** [a seconda di chi sta parlando]?

Può dire se c'è una questione di genere, o anche qualcos'altro, che la fa sentire a disagio **con l'interprete** qui presente. Cercheremo un sostituto.

Vorrei anche ricordarle che può chiedere **di fare il colloquio davanti a tutte e quattro** le persone del Collegio che deciderà, spiegando i motivi della sua richiesta. *(Nel caso sia invece il Presidente a disporre che il colloquio sia svolto da lui o dall'intero Collegio, il richiedente dovrà essere informato di conseguenza.)*

Riservatezza

Il colloquio è individuale: si parla da soli con il funzionario e con l'interprete. Anche se altri suoi familiari devono essere ascoltati dalla Commissione, si entra a turno, ognuno separatamente. In questo modo, tutto quello che dice sarà ascoltato soltanto dalle persone che lavorano in questo ufficio e si occupano di asilo. Può entrare un medico o uno psicologo, se ha bisogno di supporto.

Ha anche diritto a farsi assistere da un **avvocato**, se lo ha.

Se è minorenne (cioè non ha ancora 18 anni) **ed è qui in Italia con i suoi genitori**, può essere intervistato alla presenza dei suoi genitori e del personale di sostegno. Se la Commissione lo ritiene opportuno per lei, il colloquio si può svolgere anche senza i genitori. In questo caso, ci sarà il personale di sostegno, per aiutarla.

Se è minorenne (cioè non ha ancora 18 anni) **ed è qui in Italia senza genitori o adulti responsabili per lei**, in audizione ci sarà il tutore e può esserci personale di sostegno. Anche in questo caso, se la Commissione lo ritiene opportuno per lei, potrà essere ascoltato senza il tutore, in compagnia del personale di sostegno.

Può stare tranquillo nel raccontare la sua storia: **tutti quelli che lavorano in questo Ufficio, compresi gli interpreti, sono obbligati a mantenere il segreto su ciò che ascoltano**. Nessuna informazione verrà condivisa con le autorità del Suo Paese, i suoi familiari o il centro che la ospita, senza il suo consenso.

Dovere di cooperazione del funzionario istruttore

Quando chiede protezione, **la Sua storia viene ascoltata con attenzione**. È mio dovere **raccogliere tutte le informazioni** che condividerà, cercare di capire bene quali rischi corre se torna nel Suo Paese, anche facendo delle domande e chiedendole se ha dei documenti da farmi vedere che riguardano la Sua storia. **Tutta la Commissione, inoltre, ha il dovere di aggiornarsi sulla situazione** del Suo Paese di origine, per comprendere meglio i potenziali rischi che si possono correre lì.

Dovere di allegazione del richiedente

Allo stesso tempo, lei deve **compiere il massimo sforzo per spiegare** alla Commissione perché ha bisogno di protezione. Questo vuol dire che deve provare a raccontarmi nel modo più completo possibile **tutto ciò che le è accaduto e/o tutto ciò che potrebbe succederle** se tornasse nel Suo Paese. E anche importante che, se ci sono **documenti** che possono aiutare a capire la sua storia, li consegni alla Commissione. Tutte le informazioni che ricorda possono esserci utili a capire se ha bisogno di protezione. Quindi le chiedo di non trascurare nulla, perché anche un particolare può aiutarci a capire.

Può comunicarmi se non ricorda qualcosa o non capisce una domanda. Alcuni ricordi possono essere difficili e dolorosi.

Se ha bisogno di fermarsi o riposarsi, può chiederlo in qualsiasi momento.

Tempistica e procedura applicabile

PROCEDURA ORDINARIA. Il Suo caso sarà deciso in **procedura ordinaria**: significa che la Commissione lo esaminerà e prenderà una decisione seguendo le normali tempistiche previste. Sappiamo che la risposta per lei è molto importante, e cercheremo di comunicarle l'esito nel tempo più breve possibile.

PROCEDURA ACCELERATA. Come le è stato comunicato (in Questura) quando ha ricevuto l'invito per l'audizione di oggi, il Presidente della Commissione territoriale per ora ha stabilito che il suo caso venga esaminato in **procedura accelerata, cioè in un tempo più breve**: vuol dire che la Commissione deve esaminare la Sua domanda entro un termine più breve. Tuttavia, questa procedura più veloce non si applica a:

- minori non accompagnati, cioè ragazzi con meno di 18 anni che si trovano in Italia senza genitori o adulti responsabili;
- donne;
- persone con esigenze particolari, cioè persone che hanno bisogno di maggiore attenzione nella procedura perché, per esempio, hanno problemi di salute fisica o mentale, hanno difficoltà che impediscono loro di svolgere determinate attività in autonomia, sono anziane, in una situazione familiare difficile - come quella dei genitori singoli - o sono state ingannate, e/o prese con la forza e/o costrette con minacce per fare cose contro la loro volontà, o hanno subito violenze, torture o maltrattamenti o sono persone che, per motivi religiosi/tradizionali/culturali o di altro tipo, hanno ricevuto un trattamento specifico relativo ad una parte intima del loro corpo (*mutilazioni genitali femminili*).

Se lei rientra in una di queste categorie, è molto importante che lo comunichi oggi, così potremo valutare insieme qual è la procedura più adatta alla sua situazione.

In ogni caso la Commissione conduce sempre un esame completo di tutti i possibili bisogni di protezione, e se ha bisogno di più tempo per valutarli, può modificare la procedura e continuare ad esaminare la sua domanda con la procedura ordinaria, che prevede tempi più lunghi per la decisione.

Fornire le seguenti informazioni a seconda della procedura accelerata applicata:

La Commissione decide entro 5 giorni dal ricevimento della sua domanda perché lei è coinvolto/a in procedimenti penali per reati gravi ed è trattenuto/a oppure perché è stato condannato/a con una sentenza definitiva per reati gravi (*riferimento per il funzionario: Art. 28 bis, co. 1, lett. b*).

La Commissione decide entro 2 giorni dall'audizione di oggi

(*riferimento per il funzionario: art. 28 bis, co. 2*) perché:

- a. Lei si trova in stato di **trattenimento** presso un hotspot o presso un centro per il rimpatrio, dai quali al momento non è autorizzato/a ad uscire liberamente (*lett. a*)
- b. Ha presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera, dopo aver provato ad entrare nel Paese cercando di sottrarsi ai controlli di frontiera (*lett. b*)
- c. Il **Suo Paese di origine è considerato "sicuro"** dall'Italia, cioè un Paese in cui, generalmente, non avvengono diffuse e gravi violazioni dei diritti umani e i cittadini non corrono specifici pericoli in caso di ritorno. Tuttavia, se lei crede che la Sua situazione personale sia diversa e che il ritorno nel Suo Paese sarebbe pericoloso, è molto importante che lo spieghi chiaramente durante l'audizione (*lett. c*)
- d. Il Presidente della Commissione territoriale ha fatto un primo esame della Sua domanda

(c3) e, ad oggi, ritiene che la Sua domanda potrebbe, alla fine, risultare **manifestamente infondata** per il motivo che(*fornire informazioni circa la ragione ex art. 28 ter*) (*lett. d*). Questo non vuol dire che la Commissione ha già deciso. Siamo qui oggi proprio per darle la possibilità di spiegare la Sua storia e comprendere se ha bisogno di protezione

- e. Quando ha analizzato la sua domanda (c3) il Presidente della Commissione ha ritenuto che lei abbia presentato la domanda **solo per evitare o ritardare un'espulsione, dopo essere stato trovato/a in Italia senza permesso** (*lett. e*). La Commissione, però, deve ancora adottare una decisione e la prenderà anche in base a ciò che potrà spiegarci oggi. Siamo qui oggi proprio per darle la possibilità di spiegare la Sua storia e comprendere se ha bisogno di protezione
- f. Lei è entrato o è rimasto in Italia irregolarmente e ha presentato domanda di protezione **internazionale oltre il termine di novanta giorni dal Suo ingresso in Italia e non ha sinora fornito un motivo che giustifica questo ritardo**. È molto importante spiegare bene il motivo che non le ha consentito di fare la domanda prima, cioè entro i 90 giorni dal suo ingresso (*lett. e-bis*).

IN CHIUSURA DI COLLOQUIO

[Chiarire che le seguenti informazioni vengono fornite dopo **al solo scopo di consentirne una reale comprensione al richiedente e senza che questo comporti alcuna anticipazione sulla valutazione di quanto emerso nel corso del colloquio**]

Notifica della decisione

Se vive in un centro di accoglienza, il responsabile del centro le darà la decisione. **Se vive in una casa privata** (es. con amici, con familiari), le manderanno per posta una lettera con la decisione.

Deve dire sempre alla Questura dove vive, e mettere sul citofono una targhetta con il Suo nome, così le autorità possano mandarle la lettera all'indirizzo giusto.

Se cambia casa, deve sempre informare la Questura. Se non informa la Questura che ha cambiato casa, la lettera con la decisione verrà mandata all'indirizzo vecchio. Se non è più lì, e quindi non riescono a consegnargliela, la Commissione manda la decisione alla Questura. Da quel momento, la decisione resta disponibile in Questura per 20 giorni: può andare a ritirarla lì. Se non va entro 20 giorni, per le autorità si considererà che lei ne sia a conoscenza. Dopo questi 20 giorni, la decisione non si trova più in Questura: se le serve una copia dovrà chiederla alla Commissione territoriale.

Diritto al ricorso

Se la Commissione rigetta la Sua domanda o se comunque pensa che la decisione non sia giusta rispetto al Suo caso (ad esempio, se le è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, e pensa di essere un rifugiato), **può chiedere al Tribunale di rivedere la decisione**. Per fare questo, è necessario avere un avvocato.

I tempi per chiedere al Giudice di rivedere la decisione sono brevi: 7 giorni, 15 giorni o 30 giorni, a seconda del caso. È molto importante non far scadere questi termini e parlare subito con un avvocato per sapere cosa fare.

Se non ha risorse economiche per pagare l'avvocato può chiedere di accedere al “patrocinio a spese dello Stato”, vuol dire che sarà lo Stato a coprire le spese legali; potrà scegliere lei il legale in una lista di avvocati (*fornire informazioni su dove reperire questa lista in base al contesto territoriale*).

Se vuole restare in Italia mentre aspetta la decisione del Tribunale, in alcuni casi particolari deve chiedere il permesso al Giudice. Per farlo, il Suo avvocato deve fare un'apposita richiesta per lei.



**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Diritti e doveri del richiedente nel contesto della procedura
per il riconoscimento della protezione internazionale**

In collaborazione con



Finito di stampare nel Febbraio 2026

